

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 55 del 11/07/2013

Articolo 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina l'attività di sponsorizzazione, da parte di soggetti terzi, di eventi, progetti, iniziative e attività promossi, organizzati o gestiti dalla Camera di Commercio di Varese e dalla sua Azienda speciale Promovarese, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione, alla realizzazione di maggiori economie, nonché ad una migliore qualità dei servizi prestati

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "sponsorizzazione": ogni contributo in beni o servizi, prestazioni, denaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere la propria ragione o denominazione sociale, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;
- b) "contratto di sponsorizzazione": un contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale la Camera di Commercio e/o l'Azienda speciale Promovarese (*sponsee*) offrono ad un terzo (*sponsor*), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo o ad erogare servizi/beni a titolo gratuito o a prezzi di favore, la possibilità di pubblicizzare, in appositi, determinati spazi e per un periodo definito, nome, logo, marchio o prodotti;
- c) "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con la Camera di Commercio o l'Azienda speciale Promovarese;
- d) "sponsorizzazione tecnica": la sponsorizzazione in cui lo sponsor si impegna a svolgere determinate attività, consistenti nella fornitura di beni, nell'erogazione di servizi o nell'esecuzione di lavori in favore dello *sponsee*;
- e) "sponsorizzazione di puro finanziamento": la sponsorizzazione in cui lo sponsor si impegna esclusivamente al riconoscimento di un contributo e non anche allo svolgimento di altre attività;
- f) "spazio": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni, di volta in volta messi a disposizione dalla Camera di Commercio o da Promovarese per la pubblicità dello sponsor.

Articolo 3 - Individuazione dello sponsor

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati, società, fondazioni e associazioni senza fini di lucro interessate a promuovere la propria immagine attraverso il collegamento con le iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Varese o dall'Azienda speciale Promovarese e purchè le stesse non esercitino attività che possano essere in conflitto di interesse con l'attività pubblica.

Articolo 4 - Oggetto della sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto:

- la fornitura di materiale o beni/attrezzature;
- la fornitura di una prestazione di servizio;
- la fornitura di un contributo in denaro;
- la realizzazione integrale o parziale di un'opera o di un intervento previsti nel bilancio di esercizio.

Articolo 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

Le iniziative di sponsorizzazione possono assumere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti forme:

- presenza del marchio dello sponsor sui materiali ufficiali di comunicazione (pubblicazioni camerali, programma dell'evento, manifesti, locandine, cartella stampa, canali multimediali ecc.)
- partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell'evento: conferenza stampa, evento inaugurale, ecc.;
- diritto di associazione dell'immagine dell'Azienda Sponsor a quella dell'evento sponsorizzato per proprie attività pubblicitarie;
- spazi sulla corrispondenza;
- spazi in occasione di eventi, convegni, seminari...;
- spazi presso punti specificatamente individuati all'interno di edifici di proprietà camerale;
- spazi a copertura di edifici in ristrutturazione;
- spazi nell'ambito di propri stand fieristici.

I dirigenti della Camera di Commercio e il Direttore di Promovarese, nell'ambito degli obiettivi strategici individuati nei documenti di programmazione, definiscono modalità e risorse per il ricorso alla sponsorizzazione nel proprio settore di competenza, in conformità al presente regolamento.

In alternativa la Giunta o il Consiglio di Amministrazione di Promovarese possono formulare indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione.

Articolo 6 - Procedura per la scelta dello sponsor

La scelta dello sponsor è effettuata con procedura ad evidenza pubblica, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Camera di Commercio di Varese o dell'Azienda speciale Promovarese. La Camera di Commercio e Promovarese possono individuare di volta in volta altre forme di pubblicizzazione più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione. In ogni caso dell'avviso è data notizia a soggetti che si ritiene possano essere eventualmente interessati o abbiano manifestato precedentemente il proprio interesse.

L'aggiudicazione può avvenire sulla base del miglior prezzo offerto oppure dell'offerta economicamente più conveniente, secondo i parametri preventivamente individuati.

Nell'avviso può essere previsto che più soggetti siano ammessi a concorrere congiuntamente per l'affidamento del contratto: in tale caso l'avviso indica il numero massimo di soggetti che potranno essere coinvolti e l'importo totale del contratto è posto a carico dei soggetti in misura paritetica.

La comparazione delle offerte è effettuata da una Commissione interna che redige apposito

verbale ed elabora una graduatoria qualora siano pervenute più offerte valide. La Camera di Commercio o Promovarese possono procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, qualora lo ritengano opportuno e conveniente. L'assegnazione delle forme di sponsorizzazione avviene mediante provvedimento dirigenziale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'assegnazione, così come la spesa di riproduzione del proprio marchio nello spazio assegnato sono poste a carico dell'assegnatario.

In deroga a quanto previsto nel presente articolo, nel caso di sponsorizzazione tecnica di importo superiore a 40.000,00 Euro o di sponsorizzazione di puro finanziamento di importo superiore a 20.000,00 Euro, in entrambi i casi fino ad un massimo di 200.000,00 Euro, la scelta dello sponsor può avvenire attraverso l'invio a 5 soggetti individuati dal Segretario Generale o dal Direttore di Promovarese di lettera d'invito contenente tutte le informazioni e le richieste previste per l'avviso, come disciplinate nei precedenti commi.

In deroga a quanto previsto nel presente articolo, il Segretario Generale della Camera di Commercio o il Direttore di Promovarese possono disporre, previa istruttoria sugli effettivi benefici, la stipulazione del contratto di sponsorizzazione in via diretta nei seguenti casi:

- sponsorizzazione tecnica di importo pari o inferiore a 40.000,00 Euro;
- sponsorizzazione di puro finanziamento di importo pari o inferiore a 20.000,00 Euro;
- fornitura o prestazione eseguibili da un solo soggetto con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, oppure fornitura riguardante beni la cui produzione è garantita da privativa industriale
- completamento di beni o servizi acquisiti da un determinato fornitore
- urgenza comprovata
- mancanza di offerte valide a seguito di avviso pubblico.

Articolo 7 – Modalità di presentazione delle offerte

L'offerta deve essere presentata dallo sponsor in forma scritta e indicare di norma:

- il bene, il servizio, l'immagine, il nome, il marchio, ecc... che si intende sponsorizzare;
- il valore dei beni, servizi o lavori oppure i contributi che lo sponsor intende offrire
- l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato o progetto e nel regolamento di sponsorizzazione adottato dalla Camera di Commercio e da Promovarese;
- la dichiarazione di assunzione in capo allo sponsor di tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

Articolo 8 Contratto di sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione, redatto in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, è sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente di area responsabile dell'attività, progetto, iniziativa oggetto della sponsorizzazione o dal Direttore di Promovarese.

Articolo 9 - Rifiuto delle sponsorizzazioni

La Camera di Commercio e Promovarese si riservano la facoltà di non accettare sponsorizzazioni che, a insindacabile giudizio delle stesse, siano ritenute non idonee o inopportune, quali:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Articolo 10 - Verifiche e controlli

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Camera di Commercio o di Promovarese, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, con riferimento ai contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

Le difformità emerse in sede di verifiche sono tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Articolo 11 - Utilizzo dei proventi e dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

Le somme introitate a titolo di corrispettivo della sponsorizzazione, al netto dei costi eventualmente sostenuti dalla Camera di Commercio per la veicolazione pubblicitaria, che coprono, anche parzialmente, i costi di iniziative e attività camerali come definite negli articoli 4 e 5, oppure i minori oneri sostenuti per l'acquisto di beni, servizi o la realizzazione di opere, per effetto del ricorso alla sponsorizzazione, sono considerati risparmi di spesa, che possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- a) il 60% è destinato all'implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente;
- b) il 20% è destinato all'implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza;
- c) il 20% è destinato al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni di bilancio.

Le modalità di utilizzo delle somme di cui al punto precedente di importo superiore a 10.000,00 Euro sono definite dalla Giunta Camerale.

Articolo 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.